

REGOLAMENTO DI USO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

DEL COMUNE DI ACI BONACCORSI.

(Approvato con delibera del Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio Comunale n.18 del 22/12/2010)
(Modificato e integrato con Delibera di C.C.N.20 del 12/7/2013)

Articolo 1

Il Centro di Aggregazione Giovanile è gestito dall'amministrazione comunale. Può essere utilizzato da soggetti diversi:

1. Giovani residenti di età compresa tra i 13 ed i 30 anni, senza distinzione di sesso, razza, lingua, e religione;
2. Dai servizi comunali per manifestazioni a carattere ricreativo, culturale ed educativo a favore della cittadinanza.

In particolare il Centro si propone di:

- Sostenere e sviluppare l' associazionismo giovanile
- Favorire processi solidaristici e partecipativi
- Favorire e valorizzare l'espressività e la creatività individuale e di gruppo
- Promuovere la micro -imprenditorialità , l' interscambio di saperi e conoscenze la riflessione sulle tematiche dello sviluppo sostenibile, la formazione e lo sviluppo di pratiche partecipative.

Articolo 2

Il C.A.G. resterà aperto dal lunedì al sabato con orari fissati periodicamente dal Comitato di Gestione ed esposti all'ingresso del Centro Giovanile.

L'orario di funzionamento non potrà comunque protrarsi oltre le ore 22,00 per i maggiorenni e fino alle ore 20,00 per i minori di anni 18.

Articolo 3

La domanda di partecipazione, per i soggetti di età inferiore ai 18 anni, dovrà essere sottoscritta da almeno un genitore.

La sottoscrizione di tale domanda comporterà l' accettazione delle regole comportamentali del C.A.G. di seguito elencate:

Tutti i materiali e gli strumenti del C.A.G. devono essere adoperati con ogni cura ed attenzione;

È vietato fumare;

È vietato fare segni, rompere macchiare o danneggiare in qualsiasi modo i materiali utilizzati o tutto quanto presente nell'ambiente;

I materiali e le strumentazioni del C.A.G. non possono essere portati fuori dai locali;

I responsabili di danni alle attrezzature e ai materiali utilizzati dovuti ad incuria o ad uso improprio degli stessi sono tenuti al risarcimento pari alle spese sostenute dal Comune:

I fruitori sono tenuti ad evitare qualsiasi atto molesto o rumoroso o contrario a norme di civile convivenza e a tenere un comportamento decoroso e conforme alle elementari norme di rispetto degli altri.

Gli iscritti verranno registrati in un “Libro Registri” con i dati anagrafici, di residenza abitativa e numero telefonico (per i minori sarà richiesto il recapito telefonico di almeno un genitore) ed inoltre verranno dotati di una “Carta Giovani” che ha il duplice scopo di riconoscere i fruitori ed agevolare mediante apposite convenzioni con gli esercenti di particolari sconti che verranno di volta in volta aggiornati e messi a conoscenza dei giovani stessi.

In caso di attività particolari (gite, uscite, visite guidate, laboratori, feste, etc.) sarà cura del direttivo (vedi art. 4) o dell’Amministrazione informare gli utenti sulla gratuità o meno alla partecipazione. Essendo il C.A.G. un servizio la cui frequenza non è obbligatoria, i minori possono allontanarsi dal Centro in qualsiasi momento.

Articolo 4

- Il Centro di Aggregazione Giovanile appartiene al Comune. La gestione è diretta. Sono organi del Centro di Aggregazione Giovanile:
- a) Il Sindaco o l’Assessore con delega alle politiche giovanili o, in assenza di quest’ultimo, un loro delegato;
- b) l’assemblea dei giovani iscritti;
- c) il Comitato di Gestione, formato da 5 maggiorenni regolarmente iscritti, in rappresentanza di entrambi i sessi;
- d) Il Presidente e il Vice Presidente.
-

L’assemblea dei giovani iscritti è composta da tutti gli iscritti e determina la volontà del Centro in tutte le attività proposte e deliberate a maggioranza durante l’assemblea.

L’assemblea ordinaria dovrà essere convocata dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice – Presidente, con un preavviso di almeno una settimana mediante affissione degli avvisi presso il centro, allo scopo di aggiornare i soci sulle attività previste e quelle in corso ed è valida in prima convocazione qualunque sia il numero dei presenti, ad eccezione della prima convocazione, per la quale si richiede la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli iscritti.

L’assemblea straordinaria verrà convocata all’occorrenza dal Sindaco, dall’Assessore con delega alle Politiche Giovanili o, in assenza di quest’ultimo, da un loro delegato.

L’assemblea dei giovani iscritti, durante la prima assemblea convocata dal Sindaco, elegge a maggioranza con votazione segreta il proprio Presidente e Vice- Presidente, insieme ai cinque componenti del Comitato di Gestione che nominano successivamente il cassiere. Ciascun giovane iscritto potrà esprimere una sola preferenza.

Il Presidente, il Vice – Presidente e il Comitato di Gestione durano in carica tre anni.

Nella realizzazione delle attività, l’Amministrazione Comunale si avvale del supporto del Presidente, del Vice – Presidente e del Comitato di Gestione.

Articolo 5

Il Presidente:

- ha la rappresentanza del Centro e dell’Assemblea;
- coordina, attraverso il lavoro collegiale le attività del Comitato e dei gruppi di lavoro;
- in caso di inadempimento o di assenza del Presidente, tutte le funzioni vengono assunte dal Vicepresidente.
- riceve in affidamento una copia delle chiavi del Centro di Aggregazione Giovanile.E’ espressamente vietato farne copia e affidare le stesse a terzi. Il Presidente ha quindi la piena responsabilità della copia delle chiavi affidategli. Quest’ultime possono essergli revocate da parte dell’Amministrazione Comunale in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. E’ espressamente

vietato accedere ai locali del C.A.G. al di fuori degli orari previsti dal piano di utilizzo previsto nell'art.2.

Il Presidente o, in sua assenza, il Vice- Presidente, ha quindi l'obbligo di aprire e chiudere i locali del C.A.G. in conformità con gli orari previsti dal piano di utilizzo.

- 2) Di abrogare il capo VIII "Centro di aggregazione giovanile" articoli dal 64 al 67 del vigente Regolamento Comunale per i Servizi Socio- Assistenziali approvato con Delibera di C.C. n.20 del 29/6/2009;
- 3 Di confermare in ogni altra sua parte il Regolamento Comunale per i Servizi Socio- Assistenziali approvato con Delibera di C.C. n.20 del 29/6/2009.

Articolo 6

Il personale comunale (se previsto), il Presidente e l'amministrazione non rispondono delle incolumità e del comportamento dei ragazzi al di fuori dei locali del C.A.G. e dei luoghi definiti per attività programmate dal Centro stesso.

Il mancato rispetto delle presenti norme comporta l'allontanamento dal Centro su decisione inappellabile dell'Amministrazione sentito il parere del Direttivo.

Il Comune si riserva la possibilità di introdurre disposizioni e regole transitorie che verranno affisse all'interno dei locali del Centro.